

Regione Campania
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale (50 07 01)
CHECK LIST - RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 154, DEL REG. (UE) N.1308/2013,
DEL REG. (UE) N.891/2017, DEL REG. (UE) 499/2014 E DEL DM N. 9084/2014.

SCHEMA ADEGUAMENTO AL DM 9084 /2014

NORMATIVA
 Reg. (UE) 1308/2013 Articolo 230
 2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1306/2013 e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato XIV del presente regolamento.

Reg. (UE) 1308/2013 Articolo 154 Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
 1. Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:
 a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
 b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;
 c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;
 d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

DM 9084/2014 - Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP)
 1.
 2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, così come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 20.
 3. La richiesta di riconoscimento per prodotti o gruppi di prodotto destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di soci produttori.

DM 9084/2014 - Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori)
 1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori associati è fissato a 10 e la composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata, utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 20, comma 1. Se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita da soci che sono essi stessi persone giuridiche, il numero minimo di produttori è calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica.

Allegato al DM 9084/2014 (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP e delle loro associazioni - AOP): "1. Dimensione minima delle organizzazioni di produttori. Ai fini del riconoscimento le OP devono dimostrare di rappresentare al momento della presentazione della domanda, il valore minimo di produzione commercializzabile è fissato nella seguente tabella:

Per l'applicazione della tabella, si tiene conto delle seguenti indicazioni:"

A - Dati identificativi del richiedente

O.P. : "ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI : ITALIANLEAF SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A.R.L. -
 CUAА (Codice Univoco dell'Azienda Agricola:) 05608420658
 Partita IVA/C.F. 05608420658. -
 Sede Legale: Via Lago Lucrino, n. 3 - 84095 - Pontecagnano Faiano (prov: SA) -
 Sede Operativa: Via Lago Lucrino, n. 3 - 84095 - Pontecagnano Faiano (prov: SA) --
 Telefono 089/203573. Fax 089/203573. -
 PEC: opitalianleaf@pec.it E-Mail
 Unione di appartenenza Codice IT da assegnare -
 Domanda di riconoscimento quale O.P., a firma del legale rappresentante, agli atti della U.O.D. 01 presentata in data 05/06/2017 e acquisita con prot. n.° 2017.0392686; Inserita nel Sistema informativo SI integrata in data 12/07/2017. e acquisita con prot. n.° 2017.0482260.
 ed integrata in data 24/07/2017 e acquisita con prot. n.° 2017.0508268

B – Prodotto o Gruppo di Prodotti per i quali è stato chiesto il riconoscimento

- Reg. (UE) 891/2017 – Articolo 4. 1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento. 2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.

DM 9084/2014 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) 1. Le Regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti, freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Reg. (UE) 1308/2013 – Allegato I, parte IX "Ortofrutticoli freschi"

PRODOTTO O GRUPPO DI PRODOTTI		Ortofrutticoli Destinati esclusivamente alla trasformazione SI/NO	Elementi di riscontro e Note
CODICE NC	Descrizione		
07	ortaggi	NO	richiesta

C – Forma Giuridica

DM 9084/2014 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 4 "Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Elementi di riscontro
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;		
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;		
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.	SI	Statuto art. 1

D – Documentazione allegata alla domanda di riconoscimento

DM 9084/2014 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 5 – 5. Le Regioni eseguono l'istruttoria in conformità alle procedure di cui all'articolo 23 del presente decreto e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'Organismo pagatore.

DM 9084/2014 Articolo 23 (Procedure di attuazione): 1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.

Allegato. PARTE A Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti : Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 891/2017 del 13 marzo 2017, e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel DM n. 9084 del 28/08/2014, di seguito indicato con il termine "decreto" e nelle presenti procedure.;

Cod.	Atti ed elementi informativi generali	SI / NO	Elementi di riscontro
	La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo (SIAN) di cui all'articolo 20.	SI	
2.1	1. Atto costitutivo e statuto conformi al Reg.(CE) n.1308/2013	SI	Adottato il 20/07/2017 con atto del Notaio CARBONE CARLO RACCOLTA n 3959 REPERTORIO n. 5579 registrato a il 2017 AL N.

2.2	2. composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante, di presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;	SI	Relazione pg. 2
2.3	Copia libro soci e/o estratto o documento equipollente	SI	
2.4	3. elenco produttori aderenti direttamente o tramite altro organismo associativo, presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento; <i>(inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali, sia direttamente che indirettamente tramite persone giuridiche.)</i>	SI	Allegato alla domanda
2.5	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, attestante		
2.5	<p>1. che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati.</p> <p>2. che agli atti dell'OP è stata acquisita la seguente documentazione</p> <p>2.a) domanda di adesione riportante le generalità e qualità del richiedente, il CUA, il/i prodotto/i per i quali si chiede di aderire specificando le superfici, le quantità e il valore;</p> <p>2.b) la dichiarazione di non essere associato ad altra Organizzazione riconosciuta per quanto riguarda il prodotto di una data azienda di cui alla lett.b) paraf. 1 dell'art.153 Reg UE 1308/13 per il quale aderisce;</p> <p>3. che per ciascun socio avente personalità giuridica agli atti dell'OP è stata acquisita la seguente documentazione</p> <p>3.a) il deliberato del competente organo statutario con il quale si delibera di aderire alla OP con l'indicazione del/i prodotto/i e <u>di accettare che le disposizioni concernenti il periodo minimo di adesione recate dall'articolo 9 del DM 9084/2014 prevalgono sulle disposizioni delle società aderenti ad una OP</u>, dando mandato al legale rappresentante di presentare l'istanza;</p> <p>3.b) domanda di adesione all'OP riportante le generalità e qualità del richiedente, il CUA, il/i prodotto/i per i quali si chiede di aderire specificando le superfici, le quantità e valore;</p> <p>3.c) il Libro soci e l'Elenco dei soci produttori di ortofrutta con i quali si aderisce all'OP;</p> <p>3.d) la dichiarazione del legale rappresentante di aver acquisito la dichiarazione dei propri soci di non essere associati ad altra Organizzazione riconosciuta per quanto riguarda il prodotto di una data azienda di cui alla lett.b) par.1, art. 153 Reg UE 1308/13 per il quale aderisce;</p> <p>3.e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati;</p> <p>3.f) la Copia autentica atto costitutivo e statuto dal quale risulti tra le finalità la produzione e/o la trasformazione del prodotto o dei prodotti per i quali ha aderito e la disponibilità degli stessi;</p>	SI	
2.6	5. prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento scelto, calcolata conformemente alle indicazioni	SI	Vedi relazione

	contenute all'articolo 24 del regolamento, articolata per Regione di provenienza, distinto per specie e con l'indicazione della superficie relativa ad ogni prodotto;		
2.7	6. giustificazione del criterio di scelta del periodo di riferimento proposto;	SI	Vedi relazione
2.8	7. se del caso, bilancio dell'esercizio (o degli esercizi), relativo al periodo di riferimento, depositato presso la camera di commercio competente;	No	OP di nuova costituzione
2.9	4. relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa - commerciale e sulle strutture tecniche dell'OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, commerciale, tecnico. La relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione;	SI	Vedi relazione
2.10	8. titolo di possesso o disponibilità tramite propri associati e/o filiali, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Reg. UE 1308/13 ;	SI	Vedi relazione + convenzione di servizio
2.11	Copia Regolamento interno relativo alle modalità di produzione, di conferimento, di commercializzazione dei prodotti da parte dei soci e le modalità di controllo svolte dall'OP	SI	Vedi relazione
Note:			

E – Requisiti Statutari

Reg.(UE) 1308/2013 Articoli 152, 153, 154

DM 9084/2014 ALLEGATO – (Parte A - par.2. Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti

Presenza, nello statuto, degli obblighi e delle disposizioni previste dagli articoli 153 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
3.0	Reg.(UE) 1308/2013 Articolo 154 Statuto dell'organizzazione di Produttori (d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.)		Adottato il 20/07/2017 con atto del Notaio CARBONE CARLO RACCOLTA n 3959 REPERTORIO n. 5579 registrato a il 2017 AL N.
Note:			

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
3.1	COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (UE) 1308 del 17 dicembre 2013 – Articolo 152 – “Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:		
3.1.1	a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;	SI	Statuto art.1
3.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	SI	Statuto art.1
3.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi::	SI	Statuto art.4
	i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;	SI	Statuto art.4 punto 1

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;	SI	Statuto art.4 punto 2
iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;	SI	Statuto art.4 punto 3
iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;	SI	Statuto art.4 punto 4
v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;	SI	Statuto art.4 punto 5
vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;	SI	Statuto art.4 punto 6
vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;	SI	Statuto art.4 punto 7
viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;	SI	Statuto art.4 punto 8
ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;		
x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013	SI	Statuto art.4 punto 9
xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.	SI	Statuto art.4 punto 10

3.2 OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (UE) 1308 del 17 dicembre 2013 –			
Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
Articolo 153 1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:			
3.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	SI	Statuto art.11 punto 1
3.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;	SI	Statuto art.11 punto 2
3.2.3	c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.	SI	Statuto art.11 punto 6
Articolo 160 Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo			
Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).			

3.2.4	Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori.	SI	Statuto art.11 punto 3
-------	--	----	------------------------

3.3 DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI -
 (Reg. (UE) 891/2017 Articolo 12 - Commercializzazione della produzione al fuori dell'organizzazione di produttori. 2. La percentuale della produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata al di fuori dell'organizzazione di produttori non deve superare il 25 % in volume o in valore. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una percentuale inferiore. Gli Stati membri possono aumentare tale percentuale fino al 40 % nel caso di prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1) o se i soci produttori commercializzano la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono.)

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
3.3.1	1) vendere i prodotti al consumatore per fabbisogno personale direttamente o al di fuori della propria azienda; DM 9084/2014 – Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) – “1. Ai sensi dell'articolo 26 bis, punto 1) del regolamento, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa o nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere al consumatore, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.	SI	Statuto art.11 punto 3
3.3.2	2) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione per i prodotti di cui trattasi;	SI	Statuto art.11 punto 2
3.3.3	3) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che per caratteristiche intrinseche non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.	SI	Statuto art.11 punto 2

3.4 DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (UE) 1308 del 17 dicembre 2013 – Articolo 153

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altre disposizioni concernenti			
3.4.1	a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);	SI	Statuto art.11 punto 1
3.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	SI	Statuto art.9 e art. 10
3.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; Reg. (UE) 891/2017 – Articolo 17 Controllo democratico delle organizzazioni di produttori 1. Se un'organizzazione di produttori ha una struttura giuridica che richiede un controllo democratico in base alla legislazione nazionale applicabile, si ritiene che soddisfi tale requisito ai fini del presente regolamento, a meno che lo Stato membro decida altrimenti. 2. Per le organizzazioni di produttori diverse da quella di cui al paragrafo 1 gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. La percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale è inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote o del capitale. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote o del capitale che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione che siano adottate misure atte ad evitare in ogni caso un abuso di potere da parte di tale persona	SI	Statuto art.21e art. 26

	<p>giuridica. In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori che attuavano un programma operativo al 17 maggio 2014 la percentuale massima di quote o di capitale stabilita dallo Stato membro a norma del primo comma si applica solo dopo il termine di tale programma operativo. 3. Le autorità degli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, sui diritti di voto e sulle partecipazioni. Se i soci dell'organizzazione di produttori sono essi stessi persone giuridiche, tali controlli includono l'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono quote o capitale dei soci.</p> <p>4. Gli Stati membri adottano misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.</p> <p>DM 9084/2014 – Articolo 8 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni) – "1. Le OP e le AOP assicurano il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con il regolamento. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie, mentre nel caso di AOP, una unica OP non può detenere più del 50% dei diritti di voto.</p> <p>2. In deroga al comma 1, la percentuale massima dei diritti di voto è diversamente definita per i seguenti casi:</p> <p>a) nel caso di OP costituite da solo due soci produttori costituiti in forma di cooperativa, la percentuale massima dei diritti di voto non potrà superare il 50 %;</p> <p>b) nel caso di OP costituite da due soci di cui uno solo è costituito in forma di cooperativa, il limite del 35% non si applica alla cooperativa.</p> <p>3. In deroga al comma 1, la percentuale massima delle quote societarie è diversamente definita per i seguenti casi:</p> <p>a) nel caso di OP costituite in forma di cooperativa, la percentuale massima di quote societarie che un socio produttore può detenere non potrà superare il 74%;</p> <p>b) nel caso di AOP costituite in forma di cooperativa, la percentuale massima di quote societarie che una OP può detenere non potrà superare il 74%;</p> <p>4. Qualora un produttore sia detentore di quote in società aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti da questo espressi direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto mentre le quote societarie detenute direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale. "</p>		
<p>3.4.4</p>	<p>DM 9084/2014 – Articolo 7 (Soci non produttori) –</p> <p>1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, può essere accolta come socio ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 30, paragrafo 3 del regolamento e dagli articoli 152 e 153 del regolamento (UE) n. 1308/2013.</p> <p>2. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.</p> <p>3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'AOP.</p> <p>Reg. (UE) 891/2017 Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per:</p> <p>a) «produttore»: un agricoltore ai sensi dell'articolo 4,</p>	<p>SI</p>	<p>Statuto art.21</p>

	<p>paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che produce prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione;</p> <p>b) «socio produttore»: un produttore o una persona giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori;</p> <p>– Reg. (UE) 891/2017 - <i>Articolo 16 Soci non produttori</i> 1. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica che non sia un produttore può diventare socio di un'organizzazione di produttori. 2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 159, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono: a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziarie dall'Unione. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1."</p>		
3.4.5	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	SI	Statuto art.12
3.4.6	<p>e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;</p> <p>Reg. (UE) 891/2017 <i>Articolo 6 Periodo minimo di adesione</i> 1. La durata minima dell'adesione di un produttore non è inferiore ad un anno. 2. Il recesso del socio è comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.</p> <p>DM 9084/2014 – <i>Articolo 9 (periodo minimo di adesione)</i></p> <p>*1. La durata minima dell'adesione di un produttore ad una OP non può essere inferiore ad un anno.</p> <p>2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.</p> <p>3. Il recesso viene comunicato per iscritto all'OP con un termine di preavviso non superiore a sei mesi. L'OP assume una decisione entro sei mesi dalla richiesta del recesso, che se accolta, acquista efficacia alla conclusione dell'annualità in corso del programma operativo. L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.</p> <p>4. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull'OCM del settore ortofrutticolo, potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.</p> <p>5. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.</p>	SI	Statuto art.7
3.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per funzionamento dell'organizzazione	SI	Statuto Titolo VI
3.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze (art. 160 1308/2013)	SI	Statuto art.4

Note:

F – Requisiti dimensionali minimi

Reg. (UE) 1308 del 17 dicembre 2013 – Articolo 154– Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chieda tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

Reg. (UE) 891/2017 – Articolo 5 Numero minimo di soci Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono un numero minimo di soci. Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.

DM 9080/2014 – Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori) –

"1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori associati è fissato a 10 e la composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata, utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 20, comma 1. Se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita da soci che sono essi stessi persone giuridiche, il numero minimo di produttori è calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica.."

4.1 SOCI ADERENTI

Regione	n.soci singoli (persone fisiche) (a)	n. soci persone giuridiche (b)	n. produttori aderenti ai soci giuridici (c)	Totale Produttori (a + c)
CAMPANIA	3	3	7	10
Totali	3	3	7	10

NOTE

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Elementi di riscontro
4.1	Numero di aderenti per il riconoscimento Minimo n.10		Numero di produttori aderenti all'atto della domanda _10

Note

4.2 Valore della Produzione Commercializzata (VPC) nel periodo di riferimento _____

Descrizione prodotto		superficie dichiarata	superficie ACCERTATA	VPC dichiarata	VPC ACCERTATA
Codice NC	Prodotto	ha	ha	€	€

07	ortaggi	159.13	143.21	8.191.247,98	7.623.018,90
TOTALE		159.13	143.21	8.191.247,98	7.623.018,90

Cod.	Elementi verificati	SI NO	Riscontri
4.2	Valore della Produzione Commercializzata minimo € 3.000.000,00...per code NC 07	SI	Documentazione contabile (fatture, dichiarazioni Iva, ecc.)
Note			

Cod.	Elementi per la verifica	SI /NO	Elementi di riscontro
4.3	C'è corrispondenza tra il Prodotto o Gruppo di prodotti per il quale si chiede il riconoscimento e i prodotti indicati in tale tabella?	SI	
4.4	h) controlli in loco sulle strutture e sui terreni destinati alla produzione (a campione)	SI	Il controllo in loco è stato effettuato in data 18/07/2017 -E' stato redatto verbale agli atti dell'ufficio

NOTE:

5. ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE

Reg. (UE) 1308 del 17 dicembre 2013 – Articolo 154 Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
paragrafo 1: – "Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:"

- a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;
- c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;
- d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo

Reg. (UE) 891/2017 – Articolo 7 Strutture e attività delle organizzazioni di produttori Gli Stati membri verificano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati agli articoli 152, 154 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia: a) la conoscenza della produzione dei loro soci, b) i mezzi tecnici per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci, c) la commercializzazione della produzione dei loro soci; d) la gestione commerciale e finanziaria e e) una contabilità centralizzata basata sui costi e un sistema di fatturazione conforme al diritto nazionale.

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Elementi di riscontro / NOTE
5.1	d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;	SI	VEDI RELAZIONE TECNICA Convenzione OP/Agronomo Dott. Roberto Colicino

5.2	e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; Reg. (UE) 891/2017 – Articolo 10 Mezzi tecnici Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 7, lettera b), del presente regolamento, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi al riguardo se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione.	SI	CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILIARE Porzione di Magazzino di lavorazione e stoccaggio sito in Pontecagnano Faiano al fg. 12 part.3/a n. 1195 Allegata planimetria
5.3	f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e	SI	La gestione commerciale è garantita dagli amministratori dell'OP
5.4	g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.	SI	


Conclusioni:

IL VPC REALIZZATO DALLA SOCIETA' SODDISFA I REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER I GRUPPI DI PRODOTTI PER I QUALI HA CHIESTO IL RICONOSCIMENTO DI OP (prodotti code NC 07 –VPC = € 3.000.000,00) PARI AD € 7.623.018,90
- IN REGIONE CAMPANIA RISULTA REALIZZATO PER INTERO IL VPC ACCERTATO DI € 7.623.018,90

Il funzionario istruttorio:

Napoli, 27/07/2017

Dott. SABATO ESPOSITO



Il Dirigente

Dott. Claudio Ansanelli

